



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 46/10 del 16.9.2026

Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Sardegna per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030.

1. Introduzione

Il presente atto individua gli obiettivi che la Regione Sardegna intende perseguire con la programmazione della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per gli anni 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 e fornisce gli indirizzi per la loro attuazione.

Le Province e le Città Metropolitane adottano i Piani provinciali/metropolitani con riferimento a ciascun anno scolastico di programmazione.

La Regione adotta annualmente il Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa riferito allo specifico anno scolastico.

Gli obiettivi generali che la Regione intende perseguire nel triennio di riferimento sono:

- favorire un'articolazione efficace ed efficiente delle Istituzioni scolastiche e dei plessi nel territorio regionale;
- individuare soluzioni stabili nel medio-lungo periodo, per l'assegnazione di un Dirigente Scolastico (DS) e un Funzionario a elevata qualificazione ex DSGA (FEQ) titolari, secondo la normativa nazionale;
- promuovere un'offerta formativa adeguata e rispondente alle reali esigenze del territorio;
- concludere la programmazione della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in tempo utile a consentire alle famiglie l'esercizio di una scelta consapevole e informata nella fase delle iscrizioni.

I Comuni, Province e Città metropolitane **sono chiamati a definire responsabilmente con leale collaborazione** gli interventi di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa riferiti ai propri territori affinché sia adeguata alla effettiva domanda territoriale.

Nel corso del triennio 2027-2030 saranno possibili eventuali modifiche al presente documento in applicazione di aggiornamenti della normativa di riferimento o di specifiche esigenze regionali, affinché la programmazione della rete scolastica sia coerente e adeguata rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative del territorio regionale.

2. Il Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa

Il Piano regionale di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico interessato definirà:

- l'assetto delle Istituzioni Scolastiche e dei relativi punti di erogazione con riferimento al primo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ciclo (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado), al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado) e ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);

- gli indirizzi di studio, articolazioni e opzioni attivabili presso ogni punto di erogazione del secondo ciclo.

La programmazione della rete scolastica regionale e dell'offerta formativa è effettuata previa acquisizione dei Piani provinciali/metropolitani, definiti sulla base dell'articolazione territoriale come prevista dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) come modificata dall'articolo 120 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9.

Non rientrano nel Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa:

- la programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (lefp), di competenza dell'Assessorato del lavoro e della Formazione professionale;
- la programmazione dell'offerta formativa riferita agli istituti Tecnici superiori (ITS Academy);
- la programmazione della Filiera formativa tecnologico-professionale¹;
- le richieste di specifiche "curvature" non ordinamentali non inserite nel Sistema Informativo dell'istruzione (SIDI) nonché le attivazioni di curvature di indirizzi già regolarmente autorizzati e attivati, che rientrano nell'ambito della quota di autonomia prevista dal quadro normativo vigente riconosciuta in favore delle Istituzioni scolastiche;
- le richieste relative all'avvio di specifici programmi che richiedono accordi bilaterali (quali le sezioni Esabac);
- le richieste di attivazione delle sezioni musicali presso la scuola del primo ciclo di studi;
- la scelta del tempo scuola (orari estesi o ridotti).

Al fine di garantire l'ordinato avvio delle attività scolastiche dal 1° settembre di ciascuno degli anni scolastici considerati le Regioni sono chiamate a provvedere al dimensionamento della rete scolastica **entro il 31 ottobre di ciascun anno, salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi del comma 5- quater art. 19 del decreto legge n. 98/2011**, nel rispetto dei limiti numerici indicati dal relativo decreto attuativo n. 118 del 25 giugno 2026.

I ruoli, la procedura e tempistica per la definizione del piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per gli anni scolastici di riferimento sono definiti nel punto 6 delle presenti Linee guida.

¹ Il decreto ministeriale che definisce le modalità di attuazione della filiera tecnologico professionale è attualmente in corso di definizione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Rete scolastica regionale. Assegnazione contingente organico ministeriale triennio 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030

L'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 9-bis, comma 2, lett. a) e b), D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento.

Per il triennio 2027-2030, a seguito del mancato accordo in Conferenza Unificata (Rep. atti n. 63/CU del 21 maggio 2026), è stato adottato il decreto di cui al comma 5 - quinquies del decreto legge n. 98 del 2011² (decreto interministeriale n. 118 del 25 giugno 2026), che dispone per gli aa.ss. 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 i criteri per la definizione del contingente dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e, a cui le Regioni devono attenersi, nel pieno rispetto del disposto normativo vigente. Gli interventi di dimensionamento, ove previsti, sono realizzati nel limite triennale e annuale del contingente di organico definito dal decreto interministeriale di riferimento.

Come riportato nella tabella di cui all'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 118/2026, il contingente di dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) da assegnare per il prossimo triennio alla Regione Sardegna è pari a **223 unità per ciascun anno scolastico**, a cui corrisponde un eguale numero di Autonomie.

Il contingente di organico assegnato per il prossimo triennio corrisponde al numero di Autonomie scolastiche presenti nell'anno scolastico 2026/2027, che risultano così suddivise:

² L'art. 19 comma 5-quinquies decreto legge n. 98 del 2011 "Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROV.	Direzioni Didattiche	Scuole Secondarie primo grado	Istituti Comprensivi	C.P.I.A.	I.I.S.	LICEI	Istituti tecnici	Istituti Professionali	Convitti	Istituti Globali	TOTALI
Città Metropolitana di Cagliari	1	0	42	1	13	10	2	2	1	0	72
Città Metropolitana di Sassari	0	0	22	1	7	5	2	1	1	0	39
Medio Campidano	0	0	7	1	3	1	0	0	0	0	12
Gallura Nord Est Sardegna	3	2	11	0	5	2	2	1	0	0	26
Nuoro	0	0	16	1	5	3	2	0	0	0	27
Ogliastra	0	0	5	0	2	0	0	1	0	1	9
Oristano	0	0	13	1	5	1	1	0	0	0	21
Sulcis Iglesiente	0	0	9	0	4	0	1	1	0	2	17
Totale complessivo	4	2	125	5	44	22	10	6	2	3	223

Tabella 1. Tabella riepilogativa Autonomie Scolastiche ripartite in base all'articolazione territoriale legge regionale n. 7 del 2021 (dati organico di diritto 2026/2027).

Considerato il contingente assegnato, che mantiene stabile il numero delle Istituzioni scolastiche esistenti nell'anno scolastico 2026/2027, la programmazione della rete scolastica per il prossimo triennio **non comporterà la riduzione del numero di Autonomie.**

Per il prossimo triennio 2027-2030, la Regione intende mantenere l'assetto della rete scolastica, come definita nell'anno scolastico 2026/2027, sia per quanto concerne le istituzioni scolastiche autonome, ossia gli «enti-organo muniti di personalità giuridica», sia per quanto concerne i punti di erogazione del servizio afferenti ad una determinata istituzione scolastica.

Eventuali modifiche alla rete scolastica potranno essere consentite se:

- **correlate alla verticalizzazione in Istituti comprensivi;**
- **nei casi volti a garantire la conformità tra assetto territoriale definito dalla legge regionale n. 7/2021 e rete scolastica esistente;**
- **in casi eccezionali adeguatamente motivati in sede di Piano provinciale/metropolitano, ove strettamente collegati al miglioramento organizzativo della rete scolastica, sempreché coerenti con gli indirizzi espressi nelle presenti Linee guida.**

Per tutte le valutazioni afferenti alle singole programmazioni annuali riferite a ciascun anno scolastico, si farà riferimento ai dati dell'organico, estrapolati dal *Sistema Informativo dell'Istruzione* (SIDI) e trasmessi dall'Ufficio Scolastico Regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.1 Criteri per la definizione della rete scolastica

La programmazione della rete scolastica riguarda sia le operazioni di definizione delle Istituzioni scolastiche Autonome sia le attività di riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio (di seguito: PES).

La Regione attua gli interventi di dimensionamento scolastico orientandoli a una configurazione ottimale del servizio sul territorio e a una dimensione sostenibile dell'istituzione scolastica in termini di numero complessivo di studenti frequentati, al fine di assicurare una adeguata fruizione di servizi e una stabilità organizzativa nel tempo.

Per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 il contingente di dirigenti scolastici assegnato alla Sardegna è pari a 223 unità; corrispondenti al numero delle Autonomie esistenti nell'anno scolastico 2026/2027, pertanto, non sarà necessario procedere alla riduzione delle Autonomie esistenti, salvo interventi normativi di modifica del contingente assegnato.

Ciascuna Provincia/Città Metropolitana, nel rispetto del contingente provinciale esistente, potrà proporre eventuali soluzioni organizzative ove coerenti ai seguenti obiettivi regionali:

- rispetto del numero di Istituzioni scolastiche in ambito provinciale/metropolitano con il contingente dei Dirigenti scolastici (DS) e delle posizioni di lavoro dei Funzionari a elevata qualificazione ex DSGA (FEQ) previsto annualmente dal decreto interministeriale n. 118 del 25 giugno 2026;
- mantenimento delle Istituzioni scolastiche autonome, come definite nell'anno scolastico 2026/2027;
- riorganizzazione al primo ciclo di studi, in particolare nei casi in cui la riorganizzazione permetta la razionalizzazione di circoli didattici e/o scuole secondarie di primo grado, per la creazione di Istituti Comprensivi;
- stabilità dell'assetto della rete scolastica nel medio - lungo periodo;

Le proposte di modifiche all'assetto organizzativo della rete scolastica esistente nell'anno scolastico 2026/2027, dovranno essere adottate in conformità ai seguenti criteri:

- la riorganizzazione a livello provinciale/metropolitano non potrà comportare l'incremento del numero di Autonomie esistenti. Non potranno essere proposte nuove Autonomie, se non quelle derivanti dagli accorpamenti e conseguenti soppressioni di Autonomie esistenti, nei casi consenti dalle presenti Linee guida;
- non possono essere costituiti nuovi CPIA. Sarà mantenuta l'autonomia scolastica relativa ai cinque CPIA attualmente esistenti;
- non possono essere istituiti nuovi Istituti Omnicomprensivi (c.d. Globali);
- riorganizzazioni riferite al primo ciclo di studi, in particolare nei casi in cui la riorganizzazione permetta la razionalizzazione di circoli didattici e/o scuole secondarie di primo grado, per la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

creazione di Istituti Comprensivi;

- le nuove Istituzioni scolastiche risultanti da una eventuale riorganizzazione, nel caso del primo ciclo devono garantire la presenza di tutti i gradi di istruzione (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) all'interno di un'unica Istituzione scolastica;
- garantire un'organizzazione più equilibrata e gestibile, con numeri di alunni di norma non inferiori al coefficiente medio nazionale previsto per ciascun anno scolastico dal decreto interministeriale di riferimento e non superiori, di norma, ai 1.300 alunni;
- qualora si proceda all'accorpamento di Autonomie del secondo ciclo, privilegiare l'accorpamento tra Autonomie dello stesso ordine di scuola (es. due Istituti tecnici, due Licei ecc.) o comunque omogenee³;
- qualora si proceda all'aggregazione di due o più Autonomie scolastiche, mantiene l'Autonomia l'Istituzione con il maggior numero di allievi. In caso di accorpamento fra due o più Autonomie scolastiche deve essere specificata la sede principale della nuova Autonomia e la denominazione da attribuire alla stessa;
- previo accordo fra Enti Locali, la sede dell'Autonomia può essere attribuita e/o spostata in Comuni i cui PES presentano un numero di allievi inferiore;
- le nuove Autonomie dovranno comunque far parte della stessa Provincia o Città Metropolitana;
- nel caso di accorpamento di PES a una Autonomia esistente, la sede dell'Autonomia rimane comunque la medesima, salvo diversa volontà degli Enti Locali.

Le proposte di programmazione della rete scolastica contenute nei Piani provinciali non sono, comunque, vincolanti per la Regione.

3.2 Verticalizzazione in Istituti Comprensivi

Nell'anno scolastico 2026/2027, nella Regione Sardegna risultano presenti quattro Direzioni Didattiche e due Istituti di scuola secondaria di primo grado, così suddivisi:

Codice Scuola	Comune	Tipologia istituzione scolastica	Alunni
CAEE033002	SESTU	DIREZIONE DIDATTICA	481
SSMM02800T	OLBIA	SCUOLA PRIMO GRADO	657
SSMM027002	OLBIA	SCUOLA PRIMO GRADO	692
SSEE02500B	OLBIA	DIREZIONE DIDATTICA	756
SSEE05200Q	OLBIA	DIREZIONE DIDATTICA	885
SSEE027003	OLBIA	DIREZIONE DIDATTICA	909

³ Si precisa che per Istituti omogenei si intendono quegli Istituti che presentano indirizzi di studio uguali o simili o che, pur presentando indirizzi ordinamentali diversi, richiedono la presenza di strutture laboratoriali o didattiche analoghe.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Regione ricorda agli Enti interessati l'importanza di avviare nel corso del triennio 2027-2030 un percorso volto alla verticalizzazione dei circoli didattici e delle scuole secondarie di primo grado esistente, nell'ottica di creare un sistema educativo integrato ed efficace, attraverso la costituzione di Istituti comprensivi.

Le eventuali proposte di riorganizzazione da adottarsi nel corso del triennio succitato non comportano alcuna riduzione del numero complessivo delle Autonomie esistenti a livello comunale e potranno realizzarsi anche mediante l'attivazione di nuovi punti di erogazione, nel rispetto delle previsioni di cui al punto 3.1. Le scelte organizzative devono confluire nei Piani provinciali/metropolitani riferiti all'anno scolastico di programmazione interessato.

3.3 Conformità rete scolastica alla legge regionale n. 7 del 2021.

Al fine di garantire una uniformità della rete scolastica, **si invitano** i Comuni i cui plessi, a seguito del nuovo assetto territoriale definito dalla legge regionale n. 7 del 2021, risultino ubicati in Province – Città Metropolitana differenti rispetto all'Autonomia scolastica di riferimento (ad esempio sede Autonomia Scolastica nella Città metropolitana e uno o più plessi in altra Provincia) ad avviare nel corso del triennio 2027/2030 un percorso volto all'adozione di proposte di riorganizzazione della rete scolastica locale finalizzate all'armonizzazione della stessa con il nuovo assetto territoriale regionale. Si precisa che le Istituzioni interessate e i relativi punti di erogazione del servizio risultano, comunque, ubicati nello stesso Ambito territoriale ministeriale (Ambito territoriale provinciale), non determinando, pertanto, criticità operative correlate a questioni afferenti all'assegnazione organico e personale tecnico amministrativo, di diretta competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'obiettivo è quindi quello di assicurare una conformità tra l'assetto territoriale delineato dalla legge regionale n. 7 del 2021 e la struttura organizzativa della rete scolastica sarda.

A tal fine, gli Enti interessati potranno avviare fin da subito, specifici tavoli di confronto al fine di consentire l'adozione, nell'arco del triennio, di soluzioni organizzative condivise e maggiormente confacenti al territorio interessato, nel rispetto del contingente di organico ministeriale esistente a livello provinciale. **Le scelte organizzative devono confluire nei Piani provinciali/metropolitani, riferiti all'anno scolastico interessato.**

3.4 Punti di erogazione del Servizio (PES)

Per il prossimo triennio 2027-2030, la Regione intende mantenere i punti di erogazione del servizio attualmente esistenti, salvo diversa volontà degli Enti locali.

Al fine di costituire una rete scolastica regionale che sia coerente con i punti di erogazione del servizio formalmente attivi con alunni, **si raccomanda** agli Enti locali di valutare la soppressione di quei punti di erogazione che pur essendo provvisti di codice meccanografico risultano ormai da diversi anni privi di iscritti (punti di erogazione silenti). Tale necessità è peraltro strettamente funzionale alla corretta tenuta e aggiornamento dell'ARES (Anagrafe regionale dell'edilizia



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

scolastica).

Si ritiene, altresì, importante richiamare l'attenzione degli Enti locali sull'opportunità di mantenere punti di erogazione con un numero talmente ridotto di alunni, che non consente il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.

Sul punto si rammenta che i parametri per la formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal DPR n. 81/2009 che, tuttavia, vanno correlati alla dotazione organica assegnata annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito all'Ufficio Scolastico Regionale.

La soglia minima ordinaria per il mantenimento dei PES, **di norma**, è di:

- 20 alunni per la scuola dell'infanzia;
- 35 alunni per la scuola primaria (con almeno un corso completo, e almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)
- 40 alunni per la scuola secondaria di I grado (con almeno un corso completo);
- almeno un corso quinquennale per la scuola secondaria di II grado.

Il mantenimento del funzionamento di PES del primo ciclo di istruzione siti in comuni montani e/o in comuni in situazione di marginalità con un numero di alunni inferiore alla soglia ordinaria, è, di norma, in linea con i seguenti parametri:

- una monosezione con almeno 10 bambini nella scuola dell'infanzia (ove autorizzata dalUSR);
- almeno una classe intera con non meno di 10 alunni o, in caso di unica pluriclasse, con minimo di 8 e massimo di 18 alunni nella scuola primaria, in conformità alla normativa vigente;
- almeno 20 alunni nella scuola secondaria di primo grado.

In una prospettiva di corretta programmazione della rete locale, le situazioni che richiedono maggiore attenzione da parte degli Enti locali sono:

- i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 classi per la secondaria di I grado e 5 classi per la secondaria di II grado);
- i plessi in cui sono presenti pluriclassi;
- i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del DPR n. 81/2009 (salve le deroghe autorizzate dalle normative vigenti).

Gli interventi riferiti a PES del primo ciclo e a PES dei CPIA sono proposti dal Comune sede di PES, sentite le Autonomie scolastiche interessate. Gli interventi riferiti a PES del secondo ciclo sono proposti dalla Provincia/Città metropolitana di riferimento.

I Piani provinciali/metropolitani dovranno altresì dare evidenza delle operazioni di riorganizzazione della rete scolastica che riguardano punti di erogazione del servizio ubicati in Province/Città metropolitane differenti rispetto a quelle in cui è sita l'Autonomia scolastica di riferimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.5 Istituzione di nuovi punti di erogazione del servizio

Le presenti Linee guida non prevedono la riattivazione dei punti di erogazione soppressi negli anni precedenti.

Eventuali richieste contenute nei Piani provinciali/metropolitani di nuove attivazioni di punti di erogazione del servizio dovranno essere **adeguatamente e oggettivamente motivate da difficoltà effettive** connesse alla frequenza presso altri punti di erogazione del servizio ubicati in altro Comune o comunque riferibili a situazioni eccezionali e devono garantire il rispetto dei parametri previsti dalla legge per il numero di studenti per classe, il mantenimento della classe negli anni, il rapporto con lo spazio scolastico a disposizione, la sostenibilità in merito alle dinamiche demografiche locali, alla disponibilità e qualità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori e agli eventuali investimenti in edilizia scolastica) e l'efficacia (in merito al conseguimento di una distribuzione della rete scolastica sul territorio più razionale ed efficace).

Sono consentite le attivazioni di nuovi punti di erogazione del servizio, qualora necessarie per attuare la verticalizzazione verso la creazione di un Istituto Comprensivo.

La richiesta di attivazione di un punto di erogazione del servizio a seguito di cessazione dell'unico servizio pubblico di scuola paritaria nel Comune sarà valutata dalla Regione, in presenza di specifiche condizioni che garantiscano nel tempo l'equilibrata erogazione del servizio statale, sentito l'Ufficio scolastico regionale. La cessazione del servizio della scuola paritaria deve avvenire per volontà del soggetto gestore, a seguito dell'impossibilità di proseguire l'attività per evidenti e motivate difficoltà economico - finanziarie e/o gestionali.

La programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole dell'infanzia in caso di richiesta di attivazione di nuove sezioni su plessi esistenti è comunque subordinata alle disponibilità di organico e al rispetto dei parametri numerici per la formazione delle classi.

In sede di Piano provinciale/metropolitano, le nuove richieste di attivazione devono fare espresso riferimento alla proposta deliberativa dell'Ente competente dalla quale si evinca la disponibilità dei locali atti ad ospitare il nuovo plesso e loro idoneità, sotto l'aspetto strutturale e igienico-sanitario, oltre che conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica.

3.6 Ruolo dei Comuni e delle Città Metropolitane e Province nella definizione della rete scolastica

I soggetti competenti avviano le concertazioni territoriali, analizzano, definiscono e propongono i singoli interventi riferiti all'anno scolastico di programmazione sulla base dei criteri e delle modalità indicate nelle Linee guida regionali.

Gli interventi riferiti a PES del primo ciclo e ai PES dei CPIA sono proposti dal Comune sede dei punti di erogazione del servizio, gli interventi riferiti a PES del secondo ciclo sono proposti dalla Provincia/Città metropolitana di riferimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le proposte di riorganizzazione della rete scolastica formulate dalle amministrazioni comunali relativamente al primo ciclo di istruzione, correlate dai relativi documenti (delibere comunali, atti deliberativi istituzioni scolastiche ecc.), dovranno essere trasmesse alla Provincia/Città metropolitana e inserite nel Piano provinciale/metropolitano riferito all'anno scolastico di riferimento, ove formalmente approvate nel documento di programmazione provinciale/metropolitano.

Le proposte deliberative degli Enti locali competenti, i pareri delle Istituzioni scolastiche devono indicare con chiarezza le Autonomie scolastiche e i punti di erogazione plessi/edifici interessati alla eventuale riorganizzazione della rete scolastica, indicando altresì il relativo codice meccanografico. Se la proposta riguarda plessi ubicati in Comuni diversi ogni Comune deve trasmettere alla Provincia/Città metropolitana competente per il Piano, la propria proposta deliberativa.

Gli atti deliberativi delle Istituzioni scolastiche, dei Comuni e delle Province e di Città metropolitana devono riguardare esclusivamente l'anno scolastico della programmazione di riferimento.

La definizione del Piano provinciale della rete scolastica, come definito dal punto 6 delle presenti Linee guida, dovrà essere coerente con gli obiettivi previsti dal presente documento e dovrà rappresentare la sintesi della concertazione territoriale avviata dall'Ente intermedio (Provincia/Città metropolitana).

4. Offerta Formativa

4.1 Offerta scolastica e formativa di secondo ciclo

La Regione Sardegna, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione, definisce l'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado **per ciascuno degli anni scolastici di programmazione**, di cui alle presenti Linee Guida.

La programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve essere realizzata, tenendo conto dei seguenti elementi:

- **Andamento demografico**, che risulta caratterizzato da un costante decremento della popolazione in età scolare. Il calo che interesserà la scuola secondaria di secondo grado nel corso del triennio di programmazione 2027/2030 rende necessario contenere le proposte per ciascuna Istituzione scolastica attraverso un'attenta valutazione preventiva sulle richieste di implementazione dell'offerta formativa al fine di attuare interventi selettivi e mirati;
- **Quadro socioeconomico-produttivo dei territori di riferimento**, al fine di rafforzare un'offerta formativa maggiormente rispondente alle vocazioni e alle possibilità di sviluppo locali;
- **Offerta formativa già esistente**, evitando la sovrapposizione e duplicazione degli indirizzi di studi, che possono favorire la frammentazione delle iscrizioni e la loro insostenibilità nel medio e lungo periodo, determinando un progressivo impoverimento qualitativo;
- **Coerenza con gli indirizzi di studi esistenti a livello di singola Autonomia** per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

valorizzare e rafforzare il legame fra l'Istituzione scolastica e il territorio, con l'obiettivo di garantire un'offerta formativa più riconoscibile, attrattiva e sostenibile nel tempo.

La Regione, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, al fine di valutare gli effetti sul territorio e adottare gli opportuni provvedimenti, monitorerà nel corso del triennio l'effettiva attivazione dell'offerta autorizzata per ciascun anno scolastico con il Piano regionale nonché l'offerta formativa non più attiva.

4.2 Soggetti coinvolti

La definizione delle proposte di offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado è il risultato di un articolato processo in cui operano diversi soggetti, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

L'Istituzione scolastica:

- verifica preventivamente, anche attraverso un confronto con l'Ufficio di Ambito territoriale di riferimento, se la richiesta di un percorso o indirizzo riferito a ordinamento non presente nella propria offerta formativa risponda ad effettive esigenze dell'Istituto e del bacino di utenza;
- predispone una proposta specifica per l'offerta formativa richiesta da presentare all'attenzione della Provincia/Città metropolitana con riferimento a:
 - dati previsionali relativi ai potenziali iscritti, acquisiti sulla base di documentata rilevazione conoscitiva presso studenti e/o famiglie, tali da garantire l'attivazione e il mantenimento dell'indirizzo per tutto il quinquennio;
 - complementarità e coerenza dell'offerta formativa richiesta con la vocazione dell'Istituzione scolastica;
 - consistenza e disponibilità di spazi e laboratori adeguati e coerenti per l'efficace attivazione dell'offerta richiesta;
 - obiettivi formativi che l'Istituzione scolastica intende raggiungere con l'offerta formativa richiesta non soddisfatti da indirizzi di studio attivi nel contesto territoriale di riferimento.
- approva con specifica deliberazione degli organi scolastici competenti la richiesta di ampliamento o modifica dell'offerta formativa.

La Provincia/Città metropolitana

- attiva incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati e acquisisce le proposte delle Istituzioni scolastiche;
- effettua un'accurata analisi delle singole proposte delle Istituzioni scolastiche, anche con riferimento all'offerta di bacini e/o Province limitrofi, volta a valutare l'eventuale incremento o modifica di offerta formativa delle scuole del secondo ciclo, sulla base dei criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- inserisce le proposte di offerta formativa nel Piano provinciale/metropolitano ove ritenute coerenti con le Linee Guida regionali e rispondenti **alle effettive esigenze** dell'offerta formativa territoriale.

Le proposte inserite nel Piano di programmazione dell'offerta formativa, dovranno obbligatoriamente essere istruite sulla base dei criteri di cui alle presenti Linee guida. Di tale motivazione e condivisione, nonché della conformità della proposta ai suddetti criteri, dovrà essere obbligatoriamente fornita evidenza nei Piani approvati.

4.3 Proposte di programmazione dell'offerta formativa

Le proposte di attivazione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni possono riguardare:

- l'integrazione dell'offerta formativa già attiva presso un punto di erogazione del servizio (PES) individuato da specifico codice meccanografico. Le richieste di nuovi indirizzi devono riferirsi, **di norma, ad un solo punto di erogazione** attivo presso l'Autonomia scolastica richiedente;
- l'integrazione dell'offerta formativa che comporta l'attivazione di sede associata (senza attribuzione di codice meccanografico) è possibile limitatamente ai casi di sovraffollamento degli edifici già utilizzati a causa dell'impossibilità di reperire altri spazi o di accogliere gli alunni eccedenti da parte di istituzioni in cui risulti funzionante analogo indirizzo di studio nel medesimo Comune e, in ogni caso, purché essa non determini riduzione del medesimo percorso/indirizzo di studio presso PES già funzionante;
- la modifica dell'offerta formativa esistente tramite la sostituzione:
 - dell'offerta formativa già attiva presso un PES (individuato da specifico codice meccanografico), che è portata progressivamente a esaurimento;
 - dell'offerta formativa non attiva (indirizzi di studio silenti), che conseguentemente viene soppressa. Gli Enti competenti potranno, inoltre valutare sulla base delle indicazioni delle singole Autonomie scolastiche, l'opportunità di eliminare gli indirizzi "silenti" che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto iscrizioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi. L'indicazione degli indirizzi di studio da eliminare deve essere espressamente indicata nel Piano provinciale/metropolitano.

Non è possibile richiedere:

- l'attivazione sulla medesima Autonomia **sia di un indirizzo o percorso quinquennale sia di un'opzione, articolazione o indirizzo triennale** a completamento di offerta formativa già attiva;
- l'attivazione di un indirizzo o percorso quinquennale in sostituzione di un'opzione, articolazione o indirizzo triennale, né viceversa;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- l'attivazione di offerta formativa diurna in sostituzione di offerta formativa dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, o viceversa;
- l'integrazione dell'offerta formativa diurna o dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti in presenza di offerta formativa non attiva;
- attivazioni per indirizzi di studio già attivi, anche silenti, da attivarsi presso altri punti di erogazione del servizio dell'Autonomia scolastica richiedente.

Criteri specifici per i percorsi liceali

Liceo Musicale e Coreutico e attivazione di nuove o ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo del Liceo scientifico⁴.

Per gli interventi riferiti all'anno scolastico di programmazione in linea con le indicazioni ministeriali, **non saranno ammesse** richieste di attivazione di nuove e/o ulteriori sezioni di Liceo Musicale e Coreutico e attivazione di nuove o ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo presso i percorsi di liceo scientifico in quanto si ritiene adeguata l'offerta formativa esistente, salvo diverse disposizioni in sede di programmazione annuale di riferimento da effettuarsi previa adozione di una deliberazione di Giunta.

Liceo Classico Europeo

Per quanto concerne l'indirizzo liceale "Classico Europeo" si ricorda che non è stato ancora adottato il regolamento previsto dal comma 2, articolo 3, del DPR n. 89/2010 regolamento recante (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Si ritiene quindi confermata, in assenza della riorganizzazione regolamentare, la previsione della C.M. 12 ottobre 1993 n. 299 per cui, nel caso venga proposto l'indirizzo "Classico Europeo" la sperimentazione del Liceo Classico Europeo potrà attualmente avvenire solo nell'ambito dei Convitti Nazionali proprio in virtù della sua natura "sperimentale".

Liceo artistico

In fase di prima attivazione di un percorso quinquennale di liceo artistico, unitamente al biennio, sarà possibile indicare un unico indirizzo di riferimento, a completamento del quinquennio.

Criteri specifici per i percorsi tecnici e professionali

- In fase di prima attivazione di un percorso quinquennale per l'Istituto tecnico, unitamente al biennio, sarà possibile indicare un'unica articolazione triennale di riferimento, a completamento del quinquennio;
- le articolazioni e le opzioni degli indirizzi tecnici, le istanze riferite a una specifica sede di

⁴ Con riferimento ai licei musicali e licei sportivi, si rimanda alla circolare MIM Prot. n. 10164 del 16 aprile 2026 avente ad oggetto "Dotazioni organiche del personale docente e educativo per l'anno scolastico 2026/2027".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

attivazione, potranno essere avanzate per l'attivazione di un solo indirizzo di triennio o articolazione o opzione (per Autonomia scolastica) susseguente al biennio comune già attivo presso l'Istituzione scolastica (es. solo ITGA o solo ITPT o solo ITVE se presso l'Istituzione scolastica è attivo IT21).

Le eventuali proposte di attivazione di nuovi indirizzi di istruzione tecnica e professionale dovranno altresì tenere conto delle previsioni di cui alla Legge 8 agosto 2024, n. 121 (Istituzione della filiera formativa tecnologico professionale) il cui obiettivo è quello di offrire agli studenti una formazione vicina alle esigenze del mondo del lavoro che agevoli, al contempo, la prosecuzione degli studi nei percorsi di istruzione terziaria degli ITS, con il conseguimento finale di un titolo di alta specializzazione tecnica.

L'idea di filiera formativa professionalizzante rappresenta l'esigenza di coniugare l'offerta formativa e mondo produttivo, con l'obiettivo prioritario di garantire una maggiore corrispondenza tra le competenze richieste dalle aziende e quelle acquisite da un diplomato al termine di un percorso di istruzione tecnica o professionale.

In tale ottica le proposte di attivazione degli indirizzi tecnici e professionali dovranno risultare coerenti con l'offerta formativa esistente, anche in una logica di filiera, in riferimento ai percorsi attivati presso gli ITS Academy della Sardegna⁵.

Le richieste di attivazione dei nuovi indirizzi formativi, presentate da parte di Istituti Professionali, dovranno tener conto del raccordo tra il sistema di istruzione professionale statale (articolo 3, c. 1, lettera g) del decreto-legge 17 maggio 2018 e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I.e.F.P.) offerti sul territorio regionale.

4.4 Piano provinciale/metropolitano offerta formativa

Nella predisposizione del Piano provinciale/metropolitano, gli Enti intermedi, nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate, devono **tenere conto**:

- dell'adeguatezza della proposta dell'Autonomia scolastica alle reali esigenze formative dei territori;
- del numero e tipologia di indirizzi, articolazioni/opzioni esistenti a livello di singolo Istituto e del numero degli alunni iscritti per ciascun indirizzo, articolazione/opzione;
- dell'andamento delle iscrizioni nell'Istituto scolastico di riferimento negli ultimi due anni scolastici antecedenti all'anno di programmazione, tali da giustificare l'attivazione di un nuovo indirizzo, articolazione/opzione;
- delle tipologie di offerta formativa già presente presso altre Autonomie scolastiche facenti parte della medesima Provincia/Città metropolitana;
- degli indirizzi, articolazioni/opzioni non attivati nell'anno scolastico precedente a quello di

⁵ Informazioni sui percorsi ITS attivi in Sardegna sono disponibili al seguente link <https://www.regione.sardegna.it/sardegna-istruzione/istruzione-tecnologica-superiore>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

riferimento della programmazione per mancanza di iscrizioni o di un numero di alunni non sufficiente per attivare la classe;

- del numero di alunni previsti sufficienti a costituire una classe completa ai sensi dei parametri del D.P.R. n. 81/2009 e a garantire la sostenibilità dell'intero percorso per l'intero ciclo di studi;
- del numero delle classi prime e seconde attivate nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento della programmazione;
- della compatibilità delle proposte dei nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo⁶.
- degli accordi fra Province/Città Metropolitana interessate, nel caso di localizzazione in aree confinanti.

Nelle proposte di attivazione dovranno essere indicati l'esatta denominazione e il codice dell'indirizzo, articolazione/opzione che si intende attivare⁷ (es. LI00 –Artistico Nuovo ordinamento – Biennio comune, oppure IT09 Trasporti e logistica - biennio Comune –articolazione ITCD Conduzione del mezzo) nonché il codice meccanografico del punto di erogazione interessato.

4.5 Competenze della Regione sull'offerta formativa

La Regione, nel valutare le proposte pervenute, procederà ad una analisi sulla base dei criteri definiti dalle presenti Linee guida, garantendo un'articolazione adeguata dell'offerta formativa ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre Autonomie. **Le proposte di programmazione dell'offerta formativa contenute nei Piani provinciali/metropolitani non sono, comunque, vincolanti per la Regione.**

Costituisce criterio di favore la sostituzione, con un nuovo indirizzo articolazione/opzione, **di un pari e preesistente** indirizzo articolazione/opzione (che non sia silente) che sta andando ad esaurimento nell'anno scolastico precedente a quello di programmazione nell'ambito della medesima Autonomia scolastica.

L'attivazione effettiva dei nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni sarà, in ogni caso subordinata, alla costituzione successiva di almeno una classe prima e/o terza dimensionata secondo norma.

Gli indirizzi, articolazioni opzioni presentati negli anni precedenti, inseriti nei Piani di dimensionamento ma poi non formalmente attivati dall'USR⁸, decadono automaticamente;

⁶ Le proposte di nuova istituzione di indirizzo professionale - settore servizi - indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in tutte le loro articolazioni e opzioni, dovranno garantire, su attestazione dell'Istituto scolastico richiedente, la presenza delle idonee strutture, nel rispetto delle norme HACCP e di sicurezza.

⁷ Per le denominazioni esatte degli indirizzi si rimanda alla normativa vigente: Indirizzi dei LICEI (DPR n. 89/2010, DPR n. 52/2013, - Indirizzi, articolazioni ed opzioni degli Istituti Tecnici (DPR n. 88 del 15/03/2010; Indirizzi degli Istituti Professionali (D.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017).

⁸ Un indirizzo, articolazione/opzione è da considerarsi attivo quando risulta presente nel SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pertanto, nel caso in cui si intenda riproporre gli stessi per l'anno scolastico di programmazione è necessario reiterare nuovamente la richiesta.

Si precisa che gli indirizzi e/o articolazioni per i quali si richiede la sostituzione a partire dall'anno scolastico di programmazione non potranno attivare rispettivamente classi prime e classi terze, in quanto proseguiranno ad esaurimento delle classi attivate negli anni precedenti.

5 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

I CPIA, istituiti dall'art. 1, comma 632 della legge n. 296 del 2006 e regolati dal DM 25 ottobre 2007, sono costituiti in Autonomie scolastiche; il DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 prevede che i CPIA eroghino percorsi di primo e secondo livello, nonché percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; i percorsi di secondo livello saranno realizzati dalle istituzioni scolastiche di II grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica (rimanendo in essi incardinati) individuate nel Piano.

Attualmente sono attivi sul territorio regionale cinque CPIA interprovinciali con sede in Cagliari, Serramanna, Nuoro, Sassari e Oristano.

Per il triennio 2027-2030 non potranno essere proposti nuovi CPIA.

Ai fini dell'elaborazione del piano di dimensionamento, riferito a ciascun anno scolastico di programmazione, è opportuno verificare la rete territoriale presso cui l'offerta di istruzione degli adulti è erogata, prevedendo in particolare, ove necessario e in base a locali/strutture disponibili, per la sede centrale, spazi adeguati a ospitare il Dirigente scolastico e il personale amministrativo.

In riferimento a quanto previsto dalla Circolare del MIUR n. 36 del 10 aprile 2014, le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche, socioculturali del territorio potrebbero determinare la necessità di procedere, verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, ad una definizione dell'articolazione delle stesse finalizzata a garantire una più efficace offerta formativa.

Ai fini della programmazione annuale della rete scolastica i CPIA dovranno comunicare i nuovi punti di erogazione che intendono proporre come nuove attivazioni. Inoltre, ai fini dell'aggiornamento dei punti di erogazione attualmente esistenti i CPIA dovranno comunicare formalmente i punti non più attivi. Tenuto conto del numero dei punti di erogazione del servizio attualmente attivi **si raccomanda ai soggetti preposti di valutare con attenzione l'attivazione di nuovi PES limitandola a situazioni che rispondono ad effettive esigenze del bacino di utenza.**

Il Piano provinciale/metropolitano dovrà riportare i nuovi punti di erogazione (ulteriori) rispetto a quelli già inseriti nei Piani regionali precedenti, precisando l'esatta ubicazione della sede (Ente/soggetto a cui appartiene lo stabile, indirizzo e numero civico), nonché indicare i punti di erogazione non più attivi.

I punti di erogazione devono rispettare le prescrizioni normative vigenti in materia di sicurezza,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

igiene, salubrità, risparmio energetico. I Piani provinciali/metropolitani devono dare evidenza di eventuali accordi e/o deliberazioni degli Enti competenti sulle disponibilità dei locali.

5.1 Corsi di secondo livello per adulti (ex serali)

La programmazione di percorsi di secondo livello di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 263/2012 (cosiddetti: "serali" e "presso istituti penitenziari") riguarda esclusivamente **l'offerta formativa già attiva nei corsi diurni nello specifico punto di erogazione di riferimento**, in considerazione delle peculiarità didattiche caratterizzanti i percorsi di educazione degli adulti delle scuole secondarie di secondo grado, e dell'utenza ad essi interessati.

Nelle eventuali richieste di attivazione di corsi di secondo livello, al fine di evitare inutili sovrapposizioni o duplicazioni rispetto ai corsi di secondo livello già attivi, si raccomanda agli Enti competenti di formulare proposte che tengano conto degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e dell'offerta formativa presente nel territorio.

La proposta di attivazione dovrà essere riferita ad un indirizzo di studio, biennio comune e/o articolazione/opzione triennale di secondo livello per Autonomia scolastica.

I Piani provinciali/metropolitani, inoltre, nel programmare i corsi di secondo livello, dovranno tener conto:

- della tipologia di corsi serali già attivati nell'Autonomia scolastica proponente e del relativo numero di alunni;
- della tipologia di offerta formativa già presente presso altre Autonomie scolastiche facenti parte della medesima Provincia.

L'attivazione di indirizzi/articolazioni/opzioni relativi alle sezioni serali per l'anno scolastico di programmazione dovrà essere richiesta indicando il codice meccanografico dell'Istituzione di riferimento e del singolo plesso nel quale si vuole attivare l'indirizzo/articolazione/opzione, nonché la denominazione esatta dell'indirizzo/articolazione/opzione che si vuole attivare.

Per i corsi di secondo livello afferenti agli Istituti professionali, non risulta possibile attivare i nuovi indirizzi di studio definiti dal D.lgs. n. 61/2017 poiché al momento non è stato ancora adottato il decreto ministeriale di adeguamento dei quadri orari ai percorsi "serali" di istruzione professionale.

Pertanto, l'offerta formativa di Istituto professionale deve essere coerente con l'ordinamento vigente per tali percorsi, in attesa dell'emanazione del Decreto ministeriale di formulazione degli specifici piani orario, riferiti all'ordinamento introdotto dal D.Lgs.n. 61/2017.

Per l'attivazione dei corsi di secondo livello (fra CPIA e Istituzione Scolastica e nel caso Istituto di prevenzione e pena) si rimanda alle prescrizioni previste dal DPR n. 263/2012.

La Regione, nel valutare le proposte pervenute, procederà ad una analisi tenendo conto dei criteri sopra enunciati e della tendenza numerica degli iscritti allo specifico percorso di secondo livello proposto, sia a livello provinciale che regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso in cui nei Piani provinciali/metropolitani siano approvate più proposte di attivazione di corsi di secondo livello per Autonomia scolastica, la Regione si riserva comunque la facoltà di approvare anche una sola richiesta per Autonomia, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti nel presente paragrafo.

6 Ruoli, procedura e tempistica per la definizione del piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa.

6.1 Approvazione Linee guida

La Regione è il soggetto responsabile dell'emanazione delle Linee guida e della redazione del Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa riferito a ciascun anno scolastico di programmazione, sulla base dei Piani provinciali/metropolitani, adottati a seguito della concertazione territoriale.

Nell'ambito della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, acquista un ruolo fondamentale la sinergia e responsabilità degli EE.LL. competenti, al fine di creare un'offerta formativa che rispecchi le reali esigenze e gli sbocchi occupazionali del territorio.

Le Linee guida sono oggetto di confronto preventivo tra i diversi soggetti coinvolti nella procedura di dimensionamento scolastico.

Il tavolo di confronto interistituzionale è presieduto e convocato dall'Assessore regionale della Pubblica Istruzione o da un suo delegato e allo stesso partecipano:

- Assessore alla Pubblica Istruzione di ciascuna Amministrazione provinciale/Città metropolitana o un suo delegato;
- Presidente dell'ANCI Sardegna o un suo delegato;
- Direttore generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport o suo delegato;
- Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna o un suo delegato con un ruolo consultivo.

Può essere coinvolta nel confronto interistituzionale anche la Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in considerazione del raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, previsto dalla normativa vigente e l'Unità di Progetto Iscola per la parte relativa all'edilizia scolastica.

Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria, in qualità di *stakeholder*, possono partecipare al tavolo di confronto interistituzionale con funzioni consultive per quanto concerne la programmazione dell'offerta formativa.

A seguito dell'adozione delle presenti Linee guida da parte della Giunta regionale, le stesse verranno inviate alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione in applicazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1984 (Norme sul diritto allo studio e sull'esercizio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

delle competenze delegate), e poi riapprovate in via definitiva dalla Giunta regionale.

6.2 Piani provinciali e metropolitani

I Comuni hanno competenza sul primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 e della legge regionale n. 9/2006.

Le Province hanno competenza sul secondo ciclo di istruzione e sulla programmazione dell'offerta formativa relativa del secondo ciclo ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 e della legge regionale n. 9/2006.

Gli interventi oggetto degli atti deliberativi devono riguardare esclusivamente l'anno scolastico della programmazione di riferimento.

L'avvio della procedura di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per i singoli anni scolastici di riferimento è definito sulla base di una deliberazione della Giunta regionale, che indicherà i tempi procedurali, per l'adozione dei Piani provinciali/metropolitani e della conseguente adozione del Piano regionale, nel rispetto dei termini finali previsti dalla normativa vigente. Gli atti deliberativi delle istituzioni scolastiche, dei Comuni e delle Province e di Città metropolitana devono essere assunti successivamente alla data di adozione della deliberazione di avvio dell'iter procedimentale. Per la programmazione 2027/2028, la suddetta deliberazione coinciderà con il documento di approvazione delle presenti Linee guida triennali.

L'avvio della procedura di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per i singoli anni scolastici di riferimento è effettuato dalle Province/Città metropolitane in tempo utile per consentire la presentazione del Piano di competenza nei tempi previsti dalla Regione.

Per ciascun anno scolastico di programmazione la Provincia/Città metropolitana:

- acquisisce gli atti e la documentazione (delibere comunali, atti deliberativi istituzioni scolastiche ecc.), per le proposte relative agli interventi di dimensionamento e revisione alla rete scolastica delle scuole del I ciclo e ai CPIA del territorio;
- acquisisce gli atti e la documentazione per le proposte relative alla programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado del territorio;
- richiede eventuali chiarimenti sulle proposte ricevute;
- convoca una Conferenza territoriale, quale momento conclusivo del confronto a livello territoriale che precede l'adozione del Piano Provinciale/metropolitano;
- approva il Piano provinciale/metropolitano dell'offerta formativa e lo trasmette alla Regione entro e non oltre i termini previsti dalla Regione con apposita deliberazione di Giunta Regionale adottata per l'avvio della procedura riferita a ciascun anno di programmazione.

Per la programmazione riferita all'anno scolastico 2027/2028 il Piano provinciale/metropolitano è trasmesso alla Regione entro i termini previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale di approvazione preliminare delle presenti linee guida, salvo differimento temporale disposto con



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi del comma 5- quater art. 19 del D.L. 98/2011.

Le Province e le Città Metropolitane, in virtù delle competenze attribuite loro per legge, dovranno comunque sempre avviare e definire, con le modalità ritenute più idonee, la concertazione territoriale ai fini della definizione dei Piani provinciali/metropolitani di propria competenza.

Gli Enti intermedi definiscono in maniera autonoma gli ambiti funzionali per le procedure programmatiche provinciali, all'interno delle quali eventualmente organizzare pre-conferenze territoriali sovra comunali.

Gli Uffici Scolastici Provinciali partecipano con un ruolo consultivo agli incontri territoriali indetti dalle Province Città Metropolitane.

I Dirigenti Scolastici possono partecipare agli incontri territoriali indetti dalle Province - Città Metropolitane.

Le organizzazioni sindacali ed altri soggetti collettivi interessati all'innalzamento della qualità e del livello del sistema dell'istruzione possono partecipare agli incontri territoriali, secondo le modalità indicate dagli Enti locali competenti.

La Provincia/Città metropolitana redige un verbale di ciascuna delle sedute della Conferenza territoriale. Al fine di garantire il pieno rispetto del percorso concertativo, non potranno essere inserite nei Piani provinciali/metropolitano le proposte pervenute successivamente o non esaminate in sede di Conferenza territoriale.

Il Piano provinciale/metropolitano, **adottato formalmente** e trasmesso dalle Province/Città metropolitane alla Regione dovrà contenere il Piano di riorganizzazione della rete scolastica (primo e secondo ciclo) e di programmazione dell'offerta formativa riferito allo specifico anno scolastico di programmazione.

Il Piano provinciale/metropolitano dovrà dare conto necessariamente degli incontri, delle richieste, delle proposte deliberative degli Enti locali interessati, dei pareri espressi dai competenti organi delle Istituzioni scolastiche (deliberazioni del Consiglio d'Istituto, ecc.), degli eventuali rilievi, delle proposte non accolte, e relative motivazioni.

Le decisioni assunte e confluite nel Piano provinciale/metropolitano devono espresse in modo chiaro e inequivocabile e dovrà essere attestata la conformità delle proposte alle presenti Linee Guida.

6.3 Piano regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa

La Regione, esercita la propria competenza programmatica e di "coordinamento" dei Piani provinciali, previste dall'art. 21 della legge n. 59/1997, dall'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e dalla legge regionale n. 9 del 2006.

Le Regioni sono chiamate a provvedere al dimensionamento della rete scolastica **entro il 31**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ottobre di ciascun anno salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi del comma 5-quater, art. 19, del D.L. n. 98/2011, nel rispetto dei limiti numerici indicati dal relativo decreto attuativo n. 118 del 25 giugno 2026.

La Regione, in sede di definizione del Piano regionale terrà conto delle proposte contenute nei Piani provinciali, ove coerenti alle presenti Linee guida.

Le proposte di riorganizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa, non sono comunque vincolanti per la Regione.

Per ciascun anno scolastico di programmazione, la Regione:

- acquisisce dalle Province e dalla Città metropolitana i rispettivi Piani provinciali/metropolitano;
- verifica la corrispondenza delle proposte di dimensionamento e di revisione della rete scolastica inserite nei Piani provinciali e metropolitano con gli obiettivi delle presenti Linee guida;
- richiede alle Province e alla Città metropolitana eventuali chiarimenti sui documenti trasmessi;
- attiva eventuali consultazioni con l'Ufficio scolastico regionale;
- qualora necessario, chiede al Ministero dell'Istruzione e del Merito il differimento temporale previsto dall'articolo 19, comma 5-quater, del D.L. n. 98/2011 e s.m.i.;
- approva in via preliminare il Piano regionale di dimensionamento scolastico, entro il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale da adottarsi per l'avvio della procedura di programmazione riferita allo specifico anno scolastico di programmazione, lo trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione in applicazione dell'art. 14 della legge regionale n. 31 del 1984. Per la programmazione 2027/2028 il termine per l'adozione del Piano regionale preliminare è previsto nella deliberazione di Giunta di approvazione preliminare delle presenti Linee Guida.
- approva in via definitiva il Piano di riorganizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa entro il 31 ottobre di ciascun anno, come previsto dal comma 5-quater del decreto-legge n. 98 del 2011, salvo differimento temporale previsto dal medesimo comma.